

LA CAMERA APPROVA DEFINITIVAMENTE LA NORMA CHE PONE UN LIMITE DI 45 GIORNI ALLE INTERCETTAZIONI

Il 19 marzo 2025, con 147 voti a favore, 67 contrari e un astenuto la Camera ha approvato il testo, già promosso in prima lettura dal Senato il 9 ottobre 2024 la norma che impone il limite di 45 giorni alla durata delle intercettazioni, pur precedendo che tale limite possa essere superato nei casi in cui «*è assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti. Tali elementi devono essere oggetto di espressa motivazione*».

Il testo

Articolo 1

1. All'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «*Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione*».
2. All'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «*articolo 267*» sono inserite le seguenti: «*, comma 1,*»; b) al comma 2, dopo le parole: «*di cui al comma 1,*» sono inserite le seguenti: «*in deroga a quanto disposto dall'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale,*».

Si attende, comunque, la promulgazione e pubblicazione in Gazzetta ufficiale del testo, per cui inizierà ad avere effetto.

In sintesi

Le intercettazioni sono disposte, con decreto, dal pubblico ministero, che indica le modalità e la durata delle operazioni.

Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni. Tali proroghe, tuttavia, non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che:

«*l'intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini:*

«*in relazione a un delitto di criminalità organizzata*

â€“ di minaccia col mezzo del telefono

in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi; a condizione che le intercettazioni siano â€œassolutamente indispensabiliâ€ per le indagini, ma solo se per dimostrarlo sono emersi â€œelementi specifici e concretiâ€ che il giudice deve includere nella motivazione per la proroga.

Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il Pubblico Ministero.

Il tetto di quarantacinque giorni resta, quindi, anche per i reati c.d. da codice rosso (es. violenza sessuale, stalking, maltrattamenti, ecc.) sebbene con un ordine del giorno presentato al testo si preveda lâ€™impegno del governo a escludere dal tetto dei quarantacinque giorni anche questo tipo di reati.

In particolare:

I â€“La norma integra il comma 3 dellâ€™articolo 267 del codice di procedura penale, con lâ€™aggiunta del seguente periodo: ***â€œLe intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che lâ€™assoluta indispensabilitÃ delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dallâ€™emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazioneâ€œ.***

Testo integrato dell'art. 267 c.p.p.

1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari [328] l'autorizzazione a c. dall'articolo 266. L'autorizzazione " data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi " assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Il decreto che autorizza l' " mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile espone con autonome ragioni che rendono necessaria, in concreto, tale modalit " per lo svolgimento delle indagini; nonch " diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-*quater*, e dai delitti dei pubblici ufficiali o del servizio contro la pubblica amministrazione per i quali " prevista la pena della reclusione non inferiore a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4, i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, consentita l'attivazione del microfono 23.

1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

2. Nei casi di urgenza, quando vi " fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente alle ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, emette decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non pu " essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.

2-bis. Nei casi di cui al comma 2, il pubblico ministero pu " disporre, con decreto motivato, l'intercettazione mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile soltanto nei procedimenti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-*quater* e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio della pubblica amministrazione per i quali " prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4. A tal fine indica, oltre a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, i casi in cui rendono impossibile attendere il provvedimento del giudice. Il decreto " trasmesso al giudice che o " nei termini, con le modalit " e gli effetti indicati al comma 2.

3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalit " e la durata, che non pu " superare i quindici giorni, ma pu " essere prorogata dal giudice con decreto motivato per un periodo di non pi " di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. ***Le intercettazioni non possono avere una durata superiore a quarantacinque giorni, salvo che l'assoluta indispensabilit " delle operazioni perseguite sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espresse valutazioni del giudice.***

4. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria.

5. In apposito registro [89 att.] riservato gestito, anche con modalit " informatiche, e tenuto sotto la supervisione del Procuratore della Repubblica, sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono l'intercettazione, le proroghe, i decreti di prorogazione delle intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.

Il è“ Viene, altresì, **novellato** l’**articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991** al fine di precisare che il limite di durata complessiva delle operazioni di intercettazione introdotto dal comma 1 non trova applicazione alle fattispecie di cui al primo comma del medesimo articolo 13, che in materia di intercettazioni reca una disciplina speciale con riguardo alle **attività d’indagine relative a delitti di criminalità organizzata** o di minaccia con il mezzo del telefono (comma 2).

Giurispedia.it

Testo integrato dell'art. 13 d.l.152/1991

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 267, **comma 1**, del codice di procedura penale, le operazioni previste dall'articolo 266 dello stesso codice possono essere autorizzate, con decreto motivato, quando è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata o di criminalità organizzata in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applicano le disposizioni del codice di procedura penale. Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposte in relazione ad un delitto di criminalità organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice di procedura penale, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo un'attività di criminalità organizzata.

2. Nei casi di cui al comma 1, **in deroga a quanto disposto dall'articolo 267, comma 3**, del codice di procedura penale, la durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice di istruzione per successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, il pubblico ministero può autorizzare direttamente il pubblico ministero; in tal caso si osservano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 267 del codice di procedura penale.

3. Negli stessi casi di cui al comma 1 il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono autorizzare direttamente il pubblico ministero di polizia giudiziaria.

3-bis. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano anche quando si procede in relazione a taluno dei delitti previsti dall'articolo 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale.

A cura dell'avv. Pasquale Santoro